

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 407

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI,
STEFANINI, ANGELONI e GIOVANELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1992

Norme per lo sviluppo dei territori montani

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7
TITOLO I - Principi generali e norme organizzative	»	7
TITOLO II - Interventi speciali	»	14
TITOLO III - Sgravi fiscali e previdenziali	»	20
TITOLO IV - Norme finanziarie e finali	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 giugno 1990, n. 142, pur nei limiti che le sono propri, si presta a oggettive occasioni riformatrici: un campo di prova per sollecitare e proporre una risoluzione legislativa specifica ai problemi irrisolti della montagna italiana.

Si tratta di porre in atto un concreto processo di riappropriazione istituzionale dei valori ambientali e sociali peculiari della montagna, quali patrimonio civile del Paese.

Qualora le aree montane venissero considerate dallo Stato risorsa nazionale, se ne dovrebbero dispiegare e impiegare le vocazioni, sia reali che potenziali, per mezzo di un idoneo telaio legislativo, a cui affiancare un corredo sistematico di programmazione territoriale raccordata da regioni e autonomie locali.

Soltanto la concatenazione fra dotazione finanziaria di un fondo speciale per la montagna, quadro di programmazione regionale e Piano di sviluppo della comunità montana possono costituire una valida rete di confluenza degli interessi progettuali ed economici del settore pubblico e di quello privato per la montagna.

L'evoluzione di un'economia fortemente integrata quale quella montana necessita di logiche operative che procedano per progetti altrettanto integrati progetti che, al momento di incidenza ambientale e sociale, riescano a conciliare le ragioni della natura con la determinazione delle attività umane.

Purtroppo allo squilibrio territoriale si sovrappone una alterazione di pesi e misure istituzionali: impropriamente i comuni montani sono considerati comuni piccoli. Estensione territoriale, servizi diffusi agli abitanti e responsabilità del sindaco (autorità di pubblica sicurezza, autorità sanitaria,

ufficiale di Governo, organizzazione protezione civile) sono evidenze probanti del contrario.

Su questa contraddizione, elementare tanto che rischia di tramutarsi in aperto conflitto autonomistico, si è creata ed ufficializzata, nel corso dei decenni, una sfera di marginalità culturale e politica.

Ma la natura fra le sue categorie non ha quella dell'emarginazione. Ed è così, che il dissesto del suolo montano incide, negativamente quanto ineluttabilmente, sulle aree urbane e provoca smagliature nel tessuto socio-economico italiano.

Tutto ciò evidenzia quanto siano indispensabili e non più rinviabili una politica piena e una corrispondente legge quadro che assicurino alle amministrazioni pubbliche locali le condizioni idonee per governare dignitosamente non solo il presente, ma anche le prospettive di progresso montano.

Da ciò l'opportunità inderogabile di elaborare una legge nazionale che inquadrino globalmente la questione montagna, non prescindendo dalle diverse identità che la compongono.

Usi e costumi tradizionali, storici insediamenti umani, colture produttive e allevamenti zootecnici tipici, risorse primarie, costituiscono elementi essenziali per un adeguato impegno in ambito politico nazionale e locale che si svolga in termini di reale conoscenza del problema.

Il benessere in montagna, là ove è realtà, lo si deve all'incrociarsi del «buon governo» locale con la capacità straordinaria della gente indigena di sopravvivere pur nell'isolamento.

Servono, allora, strade interne di valle che favoriscano i collegamenti, anche trasversali, e agevolino l'accesso ai servizi comunali e sovracomunali. Vanno riqualificati i nuclei storici e i borghi rurali per

ridestare economie e attualizzare modernamente significati esistenziali. Si recupera, con essi, il valore montagna nel suo insieme di civiltà e di *habitat* mediterraneo.

Da ciò la necessità del ritemperare l'azienda agricola quale perno della valorizzazione ambientale, quale modello di formazione umana e professionale (anche mediante una amplificazione del *part-time* familiare).

Se per un verso non si vuole e non si deve ripercorrere la strada di uno sviluppo consumistico indiscriminato che, altrove ha consumato anche l'aria, d'altro canto non si vuole e non si può restare fuori della storia. Pena, una definitiva esclusione dai processi produttivi, con conseguente danno all'economia nazionale dovendosi privare, nel suo cammino verso l'Europa, del 65 per cento del territorio.

La costituzione di un fondo finanziario nazionale con iniziali funzioni di volano attuativo della legge, dovrebbe essere corredato di alcuni criteri e parametri che ne selezionino la spesa:

a) agevolare finanziariamente gli insediamenti produttivi che operano su risorse e vocazioni endogene;

b) dare priorità al carattere ecologico del progetto;

c) dare priorità alle aziende agricole il cui piano di sviluppo interagisce con il piano di bacino idrografico;

d) legare le erogazioni finanziarie del fondo nazionale alla pianificazione regionale, alla strumentazione urbanistica comunale e al Piano di sviluppo della comunità montana;

e) agevolare i progetti di sviluppo sociale ed economico in cui è prevista la fase della commercializzazione con appositi marchi di tipicità.

Per fare la qualità della vita in montagna, il reddito da solo non basta, come non è bastato l'assistenzialismo: affiancati alla sicurezza del reddito, con indissolubile complementarietà, devono essere assicurati i servizi, pure di qualità, e conseguentemente, una vera autonomia di governo locale.

L'esodo della montagna non è stato recuperato come fenomeno di squilibrio

nazionale, anche se tendenzialmente si è attenuato.

La montagna è spesso vista, limitatamente, come ambiente destinato all'ossigenazione e al tempo libero degli «abitanti di città». Una camera di compensazione delle tensioni accumulate nei caotici centri delle produzioni industriali e tecnologiche.

L'ospitalità turistica come risposta a questo bisogno può anche essere un «mestiere» e rappresentare una sicura fonte di reddito, ma non è sufficiente, nella sua parzialità, a prefigurare ragioni di permanenza per i giovani che nascono in montagna che continuano, irresistibilmente, ad essere attratti dai poli metropolitani.

Come, allora, impedire che una incrinatura generazionale si dispieghi in frattura di civiltà? Con quali concezioni culturali supportare la legge quadro per la montagna? Su quali argomentazioni politiche basare un confronto di interdipendenza territoriale? Con quali strumenti tecnico-progettuali applicare la legge? Con quali parametri sociali e finanziari intervenire?

Nella misura in cui gli amministratori pubblici e l'intelligenza collettiva della montagna riusciranno a formulare risposte a questi quesiti, i giovani concorrono all'evolvere del loro *habitat*, con sentita spinta ideale e con profusione di energie.

L'esodo degli anni '50-'70, oltre al degrado generale, provocò un depauperamento intellettuale e un calo delle professionalità, con conseguente scadimento dei servizi, innestando una spirale al ribasso che fece scendere a livelli larvali i connotati di molte aggregazioni sociali montane.

La linfa fresca ed energetica che scendeva dalla montagna funse da ricostituente per le zone di pianura.

Nell'ultimo decennio si sono evidenziati segnali di ripresa, fra i cui risultati però va annoverato anche un clima di aspettativa che, se non viene sbloccato con atti di valore esistenziale e non soltanto economico, voluti e indirizzati dallo Stato, i prati e i boschi delle valli diverranno il giardino di case delle città, magari tanto opulente da pagarsi i giardinieri. Il tutto però con una

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

logica di subalternità culturale, che sarebbe inaccettabile per un giovane.

Si può essere favorevoli anche alla estensione del *part-time* non però riciclando il pendolarismo. Occorre invece impiantare la stanzialità delle professioni.

Ogni sforzo va calcolato sulla meticolosa riutilizzazione funzionale di ciò che, in montagna, si è conservato. Non un recupero fine a se stesso ma riproposizione moderna e «giovane» di una millenaria civiltà, rivolta alle nuove generazioni e a beneficio dell'intero Paese.

In questa sfera di considerazioni generali vale la pena trattare, almeno schematicamente, la montagna da tre «crinali»: Alpi, Appennino e Isole. Alla diversità geologica, geomorfica e geografica corrispondono differenziate dinamiche e comportamenti sociali interni ma anche verso l'esterno.

Le Alpi sono la grande frontiera aperta e vocata naturalmente alle prospettive europee. Una catena montuosa i cui modelli di sviluppo sono già prefigurati e direttamente intersecati con gli orientamenti economici delle nazioni limitrofe.

Altra cosa è l'Appennino: una vera e propria spina dorsale dello stivale italiano, divisa in tutta la sua estensione da mille costumi di vita, con toni alti e bassi di sviluppo, da legislazioni regionali differenziate: ma a ben guardare e a dispetto delle superficiali attenzioni e conoscenze che se ne hanno, l'Appennino è l'area europea che, con mille colori, ci ha tramandato in modo vitale i caratteri più genuini della civiltà mediterranea.

Una politica ripropositiva dei temi di civiltà dell'Appennino è una politica unificante il territorio nazionale. E ce n'è bisogno.

Vi è poi la terza montagna: quella delle isole maggiori che evocano una duplice marginalità che rischia una lontananza preconcepita che va considerata come primo impatto da risolversi con ancora maggiore attenzione nazionale, pur esaltando il ruolo dell'amministrazione regionale.

Finchè la montagna non diventa questione nazionale al pari delle aree metropolita-

ne, fra l'altro privilegiate da un Ministro proprio, le emergenze, i valori ambientali e civili, le potenzialità di cui è portatrice saranno penalizzate da flussi finanziari occasionali di stampo assistenzialistico. Si tratta di una realtà, per certi versi a se stante ma che non fuoriesce dai destini più complessivi dell'Italia.

Qualora la montagna si trasformasse esclusivamente in affare economico e finanziario, favorite sarebbero le tentazioni colonizzatrici, non esclusa quella della criminalità organizzata.

Essa, o sarà ecosistema di convivenza e di progresso civile oppure non converrà che sia, se non come suolo di circoscritto uso ambientale e, quindi, di subalternità sociale. Ma per raggiungere questo risultato non c'è bisogno di una legge apposita.

Dopo aver svolto alcune considerazioni generali giova riferire che i presentatori del presente disegno di legge, si fecero stimolatori affinché il Governo presentasse un adeguato progetto legislativo. Infatti essi valutavano positivamente, quale base di discussione, l'elaborato predisposto dal Consiglio consultivo montagne, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduto dal professor Corrado Barberis, in quanto progetto dotato di notevole livello di organicità e con impianto di considerevole spessore culturale.

Infatti in data 7 maggio 1991 venne presentata dagli stessi una interrogazione (4-06267) della quale si trascrive il testo:

«Al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Premesso:

che la Presidenza del Consiglio ha nominato una commissione di studio sui problemi delle aree montane;

che detta commissione ha terminato i suoi lavori e ha consegnato anche una bozza di disegno di legge per tali aree;

che la 9^a Commissione del Senato ha già preso in esame disegni di legge d'iniziativa parlamentare sulla stessa materia;

si chiede di sapere se non intenda, come gli interroganti auspicano, presentare al Senato tempestivamente il disegno di legge governativo per le aree montane».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La risposta, del 27 settembre 1991 non lasciava ben sperare sulla effettiva volontà del Governo, dato che asseriva in conclusione: «I rappresentanti delle amministrazioni interessate sono stati, quindi, invitati ad instaurare immediati reciproci contatti allo scopo di esaminare l'opportunità di predisporre, sulla base degli orientamenti emersi... uno schema di disegno di legge d'iniziativa governativa da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri per le determinazioni di competenza».

Gli stessi senatori si fecero allora promotori, in occasione della discussione della legge finanziaria 1992 di presentare, in 9ª Commissione, il 16 ottobre 1991, un ordine del giorno così formulato:

«La 9ª Commissione del Senato,

valutata la necessità di una efficace politica delle aree ad economia montana, per l'incidenza che può avere sul piano economico, sociale ed ambientale in un paese come l'Italia anche per le particolari caratteristiche geo-morfologiche;

considerato che ciò può essere ottenuto solo con una legge quadro organica che sia di orientamento e di sostegno alla articolata realtà istituzionale ed ai numerosi soggetti operanti la cui ottica locale o settoriale rischia di creare inoperosità o contraddizioni paralizzanti;

ritenuto opportuno che l'iniziativa parlamentare in sede di Commissione sia integrata da una proposta del Governo;

ritenuto altresì che il Governo abbia ottenuto quanto predisposto da un apposito comitato ministeriale,

impegna il Governo a presentare in tempo utile, al fine della approvazione nella presente legislatura, un disegno di legge quadro per la montagna.

(0/3003/4/9) CASADEI LUCCHI, CASCIA, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO».

Tale ordine del giorno venne approvato alla unanimità col parere favorevole del rappresentante del Governo.

Da allora è passato ancora prezioso tempo senza che giungessero segnali positivi circa l'attivazione propositiva del Governo, mentre si accorcia progressivamente il tempo rimanente alla X legislatura.

Pertanto i proponenti il presente disegno di legge, prendendo a base il testo dell'elaborato del comitato presieduto dal professor Barberis, hanno ritenuto opportuno farsi essi promotori di un testo quadro, che per buona parte trascrive letteralmente tale elaborato, pur presentando varie differenziazioni che ora, per alcune di esse, si vanno sinteticamente ad illustrare.

Negli articoli 1 e 5, in coerenza con la legge n.142 del 1990, si considera il comune come ente primario di governo e la strumentazione urbanistico-territoriale regionale, infraregionale e locale come indicativa dei raccordi progettuali e finanziari. La comunità montana viene conseguentemente concepita come ente attuatore della politica della montagna e come istituzione strumentale specializzata di supporto all'opera di governo del comune. Si fa conto positivamente sulle diversità territoriali, sulle articolate esperienze amministrative e di partecipazione sociale contando su un uso dell'apporto pubblico tramite selezionati progetti di sviluppo imperniati sulle risorse endogene in un rapporto stimolatore pubblico-privato.

All'articolo 7 si presta una particolare attenzione al ruolo dell'azienda agricola, al piano di sviluppo aziendale anche come perno nella politica di valorizzazione ambientale nel rispetto dei principi di interdipendenza territoriale.

All'articolo 8 si pone l'accento sul recupero dei centri e nuclei storici e dei casggiati rurali di particolare pregio.

All'articolo 15 si assegna un particolare ruolo alla dotazione dei servizi a rete.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E NORME ORGANIZZATIVE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le leggi dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, garantiscono la tutela e la valorizzazione del suolo nazionale ivi compresi i territori montani nelle loro peculiarità ambientali, produttive, sociali e culturali; ad esse si conformano gli interventi programmatici e finanziari dello Stato, delle regioni e della Comunità economica europea.

2. Territori montani sono quelli classificati tali entro l'ambito di comuni totalmente o parzialmente montani, ai sensi delle norme vigenti.

3. La presente legge indica interventi speciali per la montagna, riferendosi anche a quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Gli interventi speciali per la montagna hanno lo scopo di valorizzare produttivamente e socialmente le aree montane di cui al comma 2, coniugando ed attualizzando bisogni ed esigenze di vita, delle popolazioni residenti, con uno sviluppo economico di qualità ambientale, i cui processi evolutivi si muovono, prevalentemente, attivando e incentivando risorse e vocazioni endogene.

5. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 4 partecipano alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio montano e determinano, con il concorso delle Comunità montane, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, gli interventi speciali per la montagna nelle materie di propria competenza.

6. L'attuazione degli interventi speciali per la montagna, disposti dallo Stato, dalle regioni o dalla Comunità economica europea, è di competenza del sistema istituzionale delle autonomie locali, che fa riferimento diretto e operativo ai Piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane.

7. Le disposizioni della presente legge che individuano interventi speciali per le zone montane, in attuazione dei principi costituzionali, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. In ottemperanza al principio della solidarietà e a quello dell'interdipendenza, sia sociale che civile, quanto economica, esistente fra fasce territoriali, ambiti demografici e aree urbano-metropolitane nazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per la montagna con il fine di promuoverne lo sviluppo. Alla dotazione finanziaria del Fondo si provvede mediante trasferimenti dal bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, nonché con eventuali contribuzioni della Comunità economica europea.

2. Il Fondo prevede compartecipazioni finanziarie sulla base di progetti integrati di sviluppo, coerenti con la programmazione regionale e locale, predisposti anche congiuntamente, tramite gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalle regioni dalle province, dai comuni e dalle comunità montane.

3. Il Fondo nazionale può altresì cofinanziare progetti integrati predisposti dalle comunità montane, d'intesa con i comuni e con altri soggetti pubblici e con la partecipazione progettuale e finanziaria di soggetti privati.

4. Per l'utilizzazione del Fondo ci si avvale di criteri e procedure deliberati dal Comitato interministeriale per la montagna di cui all'articolo 4, sentito il parere della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCCEM), da esprimere entro novanta giorni. La scadenza di tale termine ne annulla la validità. La ripartizione del Fondo avverrà in base ai parametri di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, tenendo anche conto di adeguamenti perequativi a favore delle regioni ordinarie, considerando i maggiori trasferimenti finanziari di cui beneficiano per legge le regioni a statuto speciale e le province autonome.

5. Le regioni potranno, comunque, formulare scale di priorità ai progetti e agli interventi riferiti a comuni interamente montani, il cui flusso migratorio in atto, rilevato dall'ultimo censimento, sia dovuto alla collocazione in fasce territoriali a rischio, individuate dalle regioni ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3.

*(Norme speciali per la montagna
nell'ordinamento della finanza locale)*

1. I maggiori oneri a cui devono fare fronte gli enti locali operanti in montagna sono compensati, ai sensi dell'ordinamento della finanza locale di cui all'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla Cassa depositi e prestiti che concederà ai comuni montani mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, finalizzati alla realizzazione di acquedotti, infrastrutture primarie, sistemi di smaltimento rifiuti solidi urbani e depurazione delle acque.

Art. 4.

*(Comitato interministeriale
per la montagna)*

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la montagna. Il predetto

Comitato, oltre a coadiuvare l'attività del Governo, anche in materia legislativa, ha il compito di valutare la rispondenza degli interventi statali alle finalità della presente legge, con particolare riguardo all'organizzazione e alla qualità dei servizi pubblici primari, sia locali che nazionali.

2. Il Comitato inoltre:

a) promuove, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una sessione annuale di analisi e verifica delle problematiche ambientali e socio-produttive dei territori montani, sollecitando discrezionalmente, il coinvolgimento dei principali soggetti nazionali, istituzionali e privati erogatori di servizi pubblici;

b) esprime parere obbligatorio sui progetti, sia quelli in corso d'opera che quelli formulati da Ministeri e soggetti nazionali istituzionali e privati, in ordine all'assetto territoriale dei servizi pubblici erogati nelle aree montane;

c) presenta al Parlamento una relazione annuale sulla situazione economica e sociale della montagna.

3. Il Comitato interministeriale per la montagna è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è coordinato da un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, fornito di specifica delega per i problemi della montagna, ed è costituito dai Ministri:

a) per il coordinamento delle politiche comunitarie;

b) per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

c) dell'agricoltura e delle foreste;

d) dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) del turismo e dello spettacolo;

f) per i beni culturali e ambientali;

g) dell'ambiente.

4. Il Comitato dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede altresì ad istituire un apposito ufficio per la montagna, alle dirette dipendenze del sotto-

segretario di cui al comma 3, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

*(Organizzazione e funzionamento
delle comunità montane)*

1. La formazione o modificazione delle piante organiche, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, viene adeguata e resa idonea allo svolgimento delle funzioni e delle competenze attribuite alle comunità montane, in armonia col ruolo istituzionale di attuazione della politica e degli interventi per la montagna, che l'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riconosce alle comunità stesse, tenuto conto delle funzioni proprie, dalle singole leggi regionali che ne definiscono e ne determinano il funzionamento e l'organizzazione.

2. Nelle fasi di elaborazione e di attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane avviano operativamente, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, conferenze di servizi e di programma, in forma collegiale e concertata istituzionalmente, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati ed attivi sul territorio, ivi compresi gli organi tecnici periferici dello Stato.

Art. 6.

*(Gestione comunitaria
di beni collettivi agro-silvo-pastorali)*

1. Le organizzazioni, anche unite in comunità costituite fra famiglie residenti in una determinata comunità montana per la gestione e il godimento comunitario di beni immobili agro-silvo-pastorali di proprietà collettiva inalienabile, indivisibile ed inusucapibile, al fine di conservare e migliorare il

patrimonio comune, valorizzandone le potenzialità produttive e di tutela ambientale, hanno personalità giuridica di diritto privato.

2. Rientrano tra le organizzazioni di cui al comma 1, che possono beneficiare degli interventi previsti per le società cooperative e che non sono soggette alla disciplina degli usi civici, anche le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le altre regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e successive modificazioni, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397.

3. Il presidente della Giunta regionale competente per territorio provvede, con proprio decreto, al riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni di cui ai commi 1 e 2, previa verifica, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, della sussistenza dei presupposti di legge in ordine ai nuclei familiari aventi diritto a far parte della organizzazione e ai beni oggetto della gestione comunitaria, in quanto rientranti nell'antico patrimonio comune e assoggettati al regime di cui al comma 1.

4. Ferma restando l'autonomia statutaria delle organizzazioni di cui al comma 1, rette anche da antichi laudi, statuti e consuetudini, se non incompatibili con le leggi vigenti, spetta alla regione disciplinare con proprie norme a tutela dell'interesse pubblico connesso alla conservazione e gestione dei beni comunitari:

a) le condizioni per poter utilizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni di modesta entità ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza forestale;

b) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti da tutte le famiglie stabilmente residenti nel territorio sede della organizzazione;

c) le forme specifiche di vigilanza sulla gestione e di controllo sulle deliberazioni delle organizzazioni concernenti il riconoscimento del diritto dei nuclei familiari a farne parte, fermo restando il disposto dell'articolo 23 del codice civile;

d) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni comunitarie, comuni e comunità montane, garantendo comunque appropriate forme sostitutive di gestione dei beni in proprietà collettiva in caso d'inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni comunitarie, nonchè allorquando tali organizzazioni non provvedano agli adempimenti previsti dal presente articolo.

5. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali previste dal comma 4, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, sono abrogati il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e successive modificazioni, la legge 6 ottobre 1967, n. 957, gli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto nel presente articolo.

Art. 7.

(Funzione sociale, produttiva e di valorizzazione ambientale dell'azienda agricola)

1. Dove l'attività agricola e zootecnica è insediata e diffusa produttivamente, il piano di sviluppo aziendale ed interaziendale è considerato fattore primario di tutela e di valorizzazione ambientale.

2. Il Fondo speciale per la montagna garantisce agevolazioni finanziarie alle aziende agricole il cui piano di sviluppo si basa sulla produzione di colture e allevamenti zootenici di tipicità zonale. Sono altresì garantite agevolazioni finanziarie alle aziende agricole il cui piano di sviluppo interagisce con i piani di bonifica di bacino idrografico e con gli interventi progettuali di forestazione.

3. Sono assicurate dal Fondo speciale per la montagna agevolazioni finanziarie per la costruzione e la ristrutturazione di case rurali per residenti che svolgono attività agricola anche in forma di lavoro a tempo parziale, singolo o familiare e per fini di turismo rurale e di agriturismo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Sono destinati altresì agevolazioni finanziarie e fiscali per il riordino e la ricomposizione fondiaria dell'azienda agricola.

TITOLO II

INTERVENTI SPECIALI

Art. 8.

(Ristrutturazione funzionale architettonica e urbanistica dei centri storici, dei borghi rurali e delle case sparse di particolare valore storico-architettonico)

1. Il fondo speciale per la montagna destina incentivazioni finanziarie per il recupero funzionale a scopi abitativi, turistici e culturali dei centri storici, dei borghi rurali e delle case sparse di particolare valore storico-architettonico.

2. Sono previsti specifici provvedimenti finanziari per i comuni il cui capoluogo è ambito urbanistico di risorse archeologiche, artistiche e culturali, la cui riqualificazione sistemica comporta l'elaborazione e l'attuazione di un progetto di parco urbano di città d'arte.

Art. 9.

(Incentivi per l'insediamento in zone montane)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e comunque riservando in tale contesto la percentuale del 15 per cento dei finanziamenti ai territori montani, ai cittadini residenti in comuni non montani che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale in un comune montano, le regioni riconoscono un premio di insediamento montano. Detto premio è costituito:

a) per coloro che vendono o affittano per la durata minima di cinque anni l'alloggio in cui avevano la residenza legale e dimora abituale negli ultimi tre anni: da

un parziale bonifico degli interessi del mutuo eventualmente acceso per l'acquisto o per la costruzione della nuova abitazione; da un conto capitale fino al 30 per cento del costo documentato del restauro, qualora si tratti di abitazione preesistente bisognosa di opere di riassetto, contributo cumulabile al parziale bonifico degli interessi sopra menzionati;

b) per coloro che si trasferiscano in un alloggio affittato: da un versamento forfetario fino a tre milioni di lire *pro capite* a titolo di indennizzo per le spese di trasloco e di insediamento.

2. I beneficiari saranno tenuti al rimborso del premio qualora trasferiscano la propria residenza a dimora abituale in altro comune non montano prima di dieci anni.

4. Al fine di contribuire a sostenere l'effettiva residenzialità in montagna le regioni assicurano inoltre:

a) incentivi economici per la conservazione, il restauro e il recupero funzionale del patrimonio edile rurale montano;

b) appropriate procedure affinché i comuni montani, in attuazione di quanto previsto dal capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'adozione di provvedimenti in materia edilizia che richiedono una pluralità di determinazioni e di pareri possano semplificare modalità e tempi dell'azione amministrativa.

Art. 10.

(La gestione del patrimonio forestale)

1. La comunità montana può promuovere, su delimitazione di vocati ambiti territoriali, la costituzione di aziende, consorzi, associazioni di braccianti e agricoltori ai quali affidare compiti di miglioramento, manutenzione e gestione del patrimonio forestale.

2. Gli organismi associativi di cui al comma 1, godono di un contributo finanziario di avviamento aziendale tramite apposita convenzione pluriennale con la comunità montana, al cui piano di sviluppo i progetti di forestazione fanno capo.

Art. 11.

(Sostegno alle innovazioni produttive)

1. Sono riservati incentivi finanziari alle aziende dei settori produttivi primario, secondario e terziario che, singolarmente o in forma associata, abbiano intenzione e necessità di qualificare le loro produzioni tramite l'impiego di tecnologie avanzate.

2. Sono previsti, in coerenza con quanto al comma 1, benefici finanziari per la costituzione di organismi associati, misti pubblico-privato per la ricerca di mercato, per il servizio alle aziende e per progetti di qualificazione specialistica di quadri tecnici, occorrenti a processi zionali in atto di produzione a tecnologia avanzata.

Art. 12.

(Promozione dell'imprenditorialità giovanile)

1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, concernente misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa anche ai territori montani non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, n. 218.

2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota del Fondo nazionale per la montagna a tal fine riservata, sono determinate dal Comitato interministeriale per la montagna di cui all'articolo 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. A prescindere da quanto previsto dai commi 1 e 2, le regioni e la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948,

n. 121, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, agevolano le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni, residenti in comuni montani, dando ad essi preferenza, sino alla concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.

4. Le comunità montane, avvalendosi della collaborazione delle associazioni delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali e d'intesa con esse, possono istituire agenzie per l'orientamento giovanile al lavoro e alle nuove professionalità, nei territori montani di competenza.

Art. 13.

(Incentivi per la formazione di specialisti del territorio montano)

1. Anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le regioni e gli enti interessati, d'intesa con le università e gli istituti di istruzione superiore, possono promuovere, mediante accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in collaborazione con gli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, la formazione e l'aggiornamento di specialisti ed operatori del territorio montano utilizzando anche le risorse finanziarie del Fondo nazionale per la montagna messe a disposizione delle regioni.

2. In armonia con le finalità di cui alla presente legge, agli istituti di ricerca pubblici e privati che decentrino la loro sede in territorio montano e che in esso intraprendano la loro attività, le regioni possono concedere particolari agevolazioni.

Art. 14.

(Tutela dei prodotti tipici)

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

montani, attraverso la valorizzazione delle produzioni che sono, o possono essere rese oggetto di denominazione di origine, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'albo dei prodotti tipici di montagna, autorizzati a fregiarsi di un marchio «Montagna», da attribuirsi alle sole produzioni agro-alimentari originarie nei territori montani, sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 potranno fregiarsi del marchio «Montagna» anche qualora aggregate ai più vasti comprensori di consorzi tutela.

3. Le richieste di iscrizioni all'albo sono inoltrate tramite le comunità montane interessate. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta apposito regolamento per determinare le modalità di valutazione delle richieste e di approvazione del disciplinare di produzione dei singoli prodotti ammessi all'albo. Il disciplinare di produzione viene trasmesso alla comunità economica europea per analogo riconoscimento.

Art. 15.

(Organizzazione dei servizi pubblici delle regioni e dello Stato nelle aree montane)

1. Lo Stato e le regioni riorganizzano i loro apparati tecnici per una migliore efficienza e qualità dei servizi nelle aree montane, facendo riferimento ai piani e ai progetti di sviluppo socio-economici elaborati ed approvati dalle comunità montane.

2. Le comunità montane in accordo con i comuni, le province e le regioni individuano nuovi e più adeguati modelli organizzativi, di servizi a rete nei seguenti settori:

a) scuole elementari, scuole medie inferiori e bienni scuole medie superiori;

b) servizi informativi di collocamento al lavoro e alla prima occupazione;

c) servizio esattorie comunali tramite convenzioni specifiche con sportelli bancari locali;

d) assistenza domiciliare agli anziani;

e) servizi di informatizzazione;

- f) formazione professionale;
- g) trasporti scolastici.

Art. 16.

*(Autoproduzione e benefici
in campo energetico)*

1. I comuni montani, i loro consorzi e le comunità montane, anche attraverso la costituzione di aziende speciali o di società per azioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono promuovere, compatibilmente con le caratteristiche ambientali, la costruzione e la gestione di centraline idroelettriche nonchè di impianti per l'utilizzazione di altre energie rinnovabili nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità di utilizzazione dell'energia stabilite dalle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e 9 gennaio 1991, n. 10.

2. Per il finanziamento delle opere di cui al comma 1, ivi comprese le spese per l'allacciamento alla rete a media tensione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), le regioni sono delegate a concedere contributi in conto capitale ovvero agevolazione sui mutui contratti.

3. Ai residenti nei territori montani è concessa, sia per consumi domestici che per quelli derivanti da attività produttive, una adeguata riduzione sul sovrapprezzo termico per i diversi usi, commisurata al disagio ambientale. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) determina la misura di tale riduzione.

4. Nell'ambito delle procedure di attuazione del Piano energetico nazionale, ai sensi delle leggi 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10, le regioni promuovono l'adeguamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei disciplinari in atto con l'Enel e i concessionari di derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica allo scopo di verificarne, tenendo anche conto delle prescrizioni di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, la corrispondenza, tra quantità di acqua captata, modalità di captazione e impatto sull'ecosistema, con l'obiettivo di garantire un deflusso minimo vitale e l'uso plurimo delle risorse idriche.

TITOLO III

SGRAVI FISCALI E PREVIDENZIALI

Art. 17.

(Sgravi fiscali)

1. Alle opere, infrastrutture e lavori previsti nei progetti integrati e negli interventi speciali di carattere economico di cui alla presente legge, si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 2 per cento.

2. Gli interventi di cui al comma 1 godono delle agevolazioni disposte per le zone depresse del Centro-nord di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3. Gli atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria in zone montane sono esenti dall'imposta soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

4. Ai beni collettivi agro-silvo-pastorali siti in zone montane si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 18.

(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, è inserito il seguente:

«1-bis. 2. L'opzione di cui al comma 1 si applica anche alle cessioni di beni e alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a privati da parte di piccoli imprenditori operanti in centri abitati comunali, o in frazioni di comuni e borgate rurali, con popolazione inferiore a 500 abitanti e che abbiano avuto per l'anno precedente volume di affari assoggettato ad IVA non superiore a 40 milioni di lire».

Art. 19.

(Agevolazioni all'agriturismo)

1. Gli imprenditori agricoli che esercitano nei territori montani attività agrituristiche ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che siano iscritti negli elenchi regionali di cui all'articolo 6 della stessa legge, sono esonerati dal pagamento dell'IVA relativamente a tali attività.

2. Le attività di cui al comma 1 sono considerate integrazione di quella agricola principale e pertanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura, ai fini di quanto disposto dall'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 20.

(Agevolazioni in materia previdenziale e assistenziale)

1. Le imprese e i datori di lavoro operanti nei territori montani, che assumano con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato lavoratori svolgenti altra attività di carattere subordinato o autonomo o professionale, per la quale risultino assicurati per tutte o per alcune forme di previdenza e di assistenza obbligatoria, non sono tenuti al versamento dei contributi e premi, previsti per il settore di appartenenza, corrispondenti alle predette forme di tutela già fornite di copertura assicurativa.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 21.

(Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della legge)

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, entro un anno

della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini di una coordinata attuazione degli interventi speciali per la montagna previsti dalle disposizioni del titolo II, il Consiglio dei ministri delibera, su proposta del Comitato interministeriale per la montagna, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni per esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obblighi comunitari.

Art. 22.

(Risorse finanziarie)

1. Per gli interventi del Fondo di cui all'articolo 2 è autorizzata la complessiva spesa di lire 3.600 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione di lire 600 miliardi per l'anno 1992, di lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 1994, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.